



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**Sezione Lavoro**

Il Giudice designato, dr. Raffaella Calò  
nella causa iscritta al [redacted] Cont. Lavoro

TRA

[redacted]  
elettivamente domiciliato in Livorno, p.zza Attias 13, presso lo studio  
dell'avv. Isabella Martini che lo rappresenta e difende giusta procura a mar-  
gine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

**MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZA,**

nelle persone dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici in Fi-  
renze, via degli Arazzieri, sono legalmente domiciliati;

resistenti

all'udienza [redacted] 2016, all'esito della camera di consiglio, alle ore  
16,50, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza mediante lettura  
del dispositivo e contestuale motivazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 31 dicembre 2013 [redacted] ha esposto di es-  
sere rimasto vittima di un gravissimo infortunio accaduto il [redacted]  
1987 durante attività istituzionale del reparto di appartenenza nel corso



di addestramento speciale disposto dallo Stato Maggiore dell'Esercito; di avere ottenuto, in seguito alla sentenza del TAR Toscana n. 2001, la speciale elargizione di cento milioni cui alla l. 466/1980, somma che veniva corrisposta in seguito alla emanazione dalla parte dell'Amministrazione del DM 12/2001; di avere poi sottoscritto atto di transazione in forma pubblica amministrativa per i danni subiti, con espressa esclusione delle provvidenze di diritto pubblico previste per legge; di avere successivamente domandato gli ulteriori benefici previsti per le vittime del dovere e i soggetti equiparati e di avere vista la propria domanda rigettata. Il ricorrente ha dunque adito questo Tribunale domandando dichiararsi tenuto il Ministero della Difesa al riconoscimento dei benefici ex DPR 243/2006 e per l'effetto disporre la riliquidazione della speciale elargizione come sancito dall'art. 5 commi 1 e 3 della l. n. 206/2004 fino alla concorrenza di euro 200.000,00 con la conseguente condanna dell'Amministrazione competente alla corresponsione in suo favore della somma di euro 148.354,31 o la diversa somma ritenuta di giustizia. Il ricorrente ha altresì domandato di condannare il Ministero a disporre ai sensi dell'art. 2 commi 105, 106 e 123 l. 244/2007 al concessione dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili soggetto alla perequazione automatica di cui al d. lgs. 503/92 a decorrere dal 1° gennaio 2008, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo per gli arretrati.

2. Si costituivano le Amministrazioni convenute eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel merito, l'Amministrazione convenuta domandava il rigetto delle domande attoree siccome infondate, attesa la insussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'acquisizione dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente domandava la compensazione tra le cifre percepite dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno dal ricorrente e le elargizioni



previste per le vittime del dovere, secondo quanto previsto dal DPR 243/2006.

3. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è infondata e deve pertanto essere rigettata per i seguenti motivi.
4. E' incontestato tra le parti che il Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze siano stati convenuti ai limitati fini indicati in ricorso (inserimento in graduatoria e riliquidazione della speciale elargizione), essendo il primo tenuto, secondo la prospettazione attorea, all'inserimento del nome del ricorrente nella graduatoria unica *ex art. 3 comma 3 DPR 243/2006* ed il secondo tenuto, secondo la prospettazione attorea, alla riliquidazione della speciale elargizione in favore del ricorrente. Ne deriva la correttezza della *vocatio in ius* effettuata dalla parte ricorrente e dunque la infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni convenute.
5. Nel merito, la domanda formulata dal ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta per i seguenti motivi.
6. Il complesso quadro normativo di riferimento può essere così ricostruito.
7. La l. 13 agosto 1980, n. 466, in materia di speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche così dispone:  
"Art. 1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e' aggiunto il seguente comma: "Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".



Art. 2. La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, e' elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere. A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto. La speciale elargizione e' dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Art. 3. Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni".

8. Successivamente, con la legge L. 23 dicembre 2005, n. 266, (Legge Finanziaria 2006), si è prevista la progressiva estensione delle provvidenze già previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo in favore delle vittime del dovere e delle categorie equiparate nonché dei familiari superstiti.
9. In particolare, la l. 266/2005 all'art. 1, comma 564 ha previsto che sono equiparati alle vittime del dovere "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occa-



sione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".

10. Con D.P.R. 07 luglio 2006, n. 243 è stato dettato il Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 565. All'art. 1 del Capo 1<sup>^</sup> prevede che "Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto":
11. Ebbene, tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che è documentalmente provato che il ricorrente si è già visto riconoscere, all'esito della pronuncia del TAR Toscana [redacted] 2001, la speciale elargizione di cui all'art. 5 l. 466/1980 (v. DM n. [redacted] 2001 del Ministero della Difesa, doc. n. 1 allegato al ricorso, nonché la sentenza del TAR Toscana, prodotta all'odierna udienza).
12. Ne deriva altresì la prova del fatto che il ricorrente sia stato riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza (sebbene non spontaneamente ma in esecuzione di *dictum* giudiziale) vittima del dovere; e infatti, alla luce delle norme sopra richiamate, si evince che la speciale elargizione di cui alla l. 466/1980 presuppone il riconoscimento dello status di vittima del dovere, secondo la definizione di cui all'art. 1 di detta legge.



13. Dal riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente (riconoscimento che, come detto, risulta già essere stato posto in essere dall'amministrazione resistente a far data dal 2001) deriva il diritto soggettivo del ricorrente all'attribuzione di tutti i benefici che la legge ricollega a tale status e dunque anche i benefici previsti dalla l. 266/2005.
14. A tale riguardo, oltre a richiamare la normativa sopra riportata, deve evidenziarsi che il comma 563 dell'art. 1 l. 266/2005 prevede che "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi *a)* nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; *b)* nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; *c)* nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; *d)* in operazioni di soccorso; *e)* in attività di tutela della pubblica incolumità; *f)* a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".
15. Il comma 564 precisa poi che "sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
16. Ebbene, dal tenore delle disposizioni appena richiamate emerge chiaramente che vittime del dovere sono anzitutto i soggetti di cui all'art. 3 l. 466/1980 a cui devono aggiungersi i soggetto indicati dallo stesso comma 563 e a cui sono equiparati i soggetti di cui al comma 564.
17. Essendo pacifico che il ricorrente deve ritenersi una vittima del dovere ai sensi dell'art. 3 l. 466/80, qualunque disamina sul tipo di attività svolta dal [REDACTED] ovvero sul tipo di missione e sulle particolari condizioni ambienti ed operative (circostanze su cui si è soffermata la difesa del Ministero convenuto) si profila superflua. Invero, come già detto, lo sta-



tus di vittima del dovere e con ciò l'esistenza del diritto al riconoscimento dei benefici ricollegati a tale status, è già stato riconosciuto dall'Amministrazione convenuta.

18. Ferma la valenza assorbente di quanto sopra, per completezza motivazionale deve evidenziarsi che, da un lato, la particolarità dell'addestramento nel corso del quale si è verificato il gravissimo infortunio per cui è causa è stata riconosciuta chiaramente dal TAR Toscana nella sentenza n. [REDACTED] 2001 resa tra le stesse parti e passata in giudicato, relativa al diritto del ricorrente alla corresponsione della speciale elargizione alle vittime del dovere (v. sentenza in atti, prodotta all'odierna udienza, dove si legge: "nella specie è pacifico che si è trattato non di un normale addestramento, ma di un addestramento specifico per finalità antiterroristiche; il che non rientra certamente nelle normali attività d'istituto di un corpo di paracadutisti"); dall'altro lato, nella fattispecie in esame l'Amministrazione convenuta ha affermato che la missione in cui il ricorrente è rimasto gravemente infortunato e in cui due colleghi dello stesso hanno perso la vita si caratterizzava per "particolari condizioni ambientali ed operative", con conseguente corresponsione agli eredi del [REDACTED] dello speciale assegno vitalizio (v. dm [REDACTED] doc. n. 5 in atti).
19. Deve dunque affermarsi, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il diritto del ricorrente a vedersi attribuiti i benefici rivendicati in ricorso, siccome diretta conseguenza del riconoscimento di status di vittima del dovere, e dunque anzitutto il diritto alla riliquidazione della speciale elargizione come sancito dall'art. 5 comma 1e 5 l. n. 206/2004, fino alla concorrenza di euro 200.000,00 e dunque la somma di euro 148.354,31 avendo egli percepito la somma di euro 51.645,69 pari a 100 milioni di lire (v. art. 5 comma 1 l. 206/2004: "L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica



anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.)

20. Il ricorrente ha inoltre diritto a vedersi riconosciuto lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili previsto dall'art. 5 comma 3 l. 206/2004 per le vittime del dovere ed i soggetti equiparati.
21. Quanto alla eccezione di parte convenuta circa l'operatività di una compensazione tra le somme già percepite dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno e le somme dette sopra, l'eccezione è infondata e deve essere conseguentemente rigettata.
22. Si osserva al riguardo che la funzione del risarcimento del danno e delle elargizioni e benefici per cui è causa, stante la diversità dei presupposti e l'assenza di finalità risarcitoria dei benefici per cui è causa, è diversa, tanto da rendere gli stessi pienamente cumulabili e compatibili (v. per analoghe considerazioni, al giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente in sede di note conclusive, in particolare pag. 5 e 6); del resto, si osserva, la piana cumulabilità del risarcimento e delle provvidenze di stampo pubblicistico, è stata prevista dalle parti del presente giudizio anche nel momento della stipula dell'accordo transattivo del [REDACTED] 1998, dove si legge espressamente che "sono escluse dalla transazione le eventuali provvidenze di diritto pubblico previste per legge attinenti ai rapporti di pubblico impiego" (v. accordo transattivo in atti, doc. n. 2 allegato al ricorso).
23. Pertanto, concludendo sul punto, la domanda del ricorrente deve essere accolta, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere iscritto nell'elenco ex art. 3 comma 3 DPR 243/2006 e ad ottenere la riliquidazione della speciale elargizione come sancito dall'art. 5 commi 1 e 3 della l. n. 206/2004 fino alla concorrenza di euro 200.000,00 e la conseguente condanna del Ministero a pagare in favore di [REDACTED] [REDACTED] una somma di euro 148.354,31 oltre accessori come per legge. Il Ministero deve inoltre essere condannato al riconoscimento in favore del





ricorrente dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili previsto dall'art. 5 comma 3 l. 206/2004, soggetto alla perequazione automatica di cui al d. lgs. 503/92 a decorrere dal 1° gennaio 2008, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo per gli arretrati e al pagamento delle somme conseguentemente spettanti al ricorrente, tra cui i ratei pregressi.

24. Nei rapporti tra la parte ricorrente e il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione della natura della pronuncia e dei motivi della evocazione in giudizio delle dette amministrazioni, le spese di lite sono integralmente compensate (v. per analoghe considerazioni sent. Trib. Livorno, est. Sbrana, del 5 maggio 2015, nella causa RGN 992/13).
25. Nei rapporti tra il ricorrente e il Ministero della Difesa le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e all'attività effettivamente svolta.

**P.Q.M.**

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, nelle persone dei rispettivi Ministri p.t., con ricorso depositato il [REDACTED] 2013, nella causa iscritta al [REDACTED] 2013 R.G.A.C.:7

- a) accoglie la domanda formulata da [REDACTED] nei confronti delle Amministrazioni convenute e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco *ex art. 3 comma 3 del DPR 243/2006 del 7.07.2006* e dunque ad ottenere la riliquidazione della speciale elargizione come sancito dall'art. 5 commi 1 e 3 della l. n. 206/2004, fino alla concorrenza di euro 200.000,00, condannando il MINISTERO della DIFESA al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 148.354,31 oltre accessori come per legge;
- b) dichiara il diritto di [REDACTED] allo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili previsto dall'art. 5 comma 3 l. 206/2004, soggetto



alla perequazione automatica di cui al d. lgs. 503/92 a decorrere dal 1° gennaio 2008, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo per gli arretrati e, per l'effetto, condanna il MINISTERO della DIFESA al pagamento in favore di [REDACTED] delle somme spettanti al ricorrente a tale titolo, compresi i ratei pregressi;

- c) compensa integralmente le spese di lite tra [REDACTED] e il MINISTERO DELL'INTERNO e il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri;
- d) condanna il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite che liquida ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 7.362,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Livorno, [REDACTED] 2016

Il Giudice

Raffaella Calò

